

Codice DB1409

D.D. 11 gennaio 2012, n. 41

Demanio Idrico Fluviale - Concessione breve n. 01/2012 - Autorizzazione, alla Comunità Montana Valle del Cervo-La Bursch per l'accesso in alveo (con mezzi meccanici) del torrente Cervo nel Comune di Rosazza (BI) - L.R. n. 12/2004 e D.P.G.R. n. 14/2006.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di autorizzare la Comunità Montana Valle del Cervo –La Bursch all'occupazione di area demaniale per l'accesso in alveo, con mezzi meccanici che per la dimensione non possono transitare lungo la strettoia di Rosazza, del torrente Cervo nel Comune di Rosazza (in località tra i Campi da Tennis e l'area mercatale), per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di difesa del torrente Cervo nel Comune di Piedicavallo, secondo quanto indicato nella premessa del presente atto con le seguenti prescrizioni:

- 1) i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia;
- 2) al termine dei lavori dovrà essere ripristinata la naturalità del fondo alveo oggetto del transito dei mezzi ed interessato dalle lavorazioni;
- 3) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il termine di anni uno dalla data di rilascio del presente atto;
- 4) il Committente dei lavori dovrà dare comunicazione formale al Settore OO.PP di Biella l'inizio dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente a quanto approvato;
- 5) durante il transito e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- 6) le sponde ed il materiale movimentato in alveo dovranno essere accuratamente ripristinate, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 7) eventuale materiale lapideo in esubero dovrà essere posto a colmatura del fondo;
- 8) nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 9) nell'organizzazione di cantiere occorrerà adottare idonee misure volte a garantire l'utilizzo della pista provvisoria ad esclusivo uso dei mezzi di cantiere;
- 10) dovranno essere inoltre individuate idonee misure per garantire la totale sicurezza nel relativo utilizzo con riferimento anche ad eventuali avverse condizioni meteoriche; il soggetto autorizzato è unico responsabile dell'esercizio in sicurezza della pista;

11) dovranno essere rispettate le prescrizioni incluse nell'allegato A "Precauzioni da adottare per la realizzazione di opere e interventi sugli ambienti acquatici" approvato con D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e ss.mm.ii., nonché quanto richiesto nello specifico dalla Provincia di Biella con nota prot. n. 60211 del 23/11/2011 e riportato in premessa;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg al T.A.R. e 120 gg al Capo dello Stato.

Il Dirigente
Salvatore Scifo